



Il Presidente della Giunta Regionale

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE IN QUALITÀ DI AUTORITÀ DI PROTEZIONE CIVILE (ai sensi dell'art.3 del D.lgs del 2 gennaio 2018 n. 1)

N. 01/APC/2024

OGGETTO: Legge 21 novembre 2000, n. 353 “Legge-quadro in materia di incendi boschivi” e L.R. 4 gennaio 2014, n. 3. Campagna antincendio boschivo 2024. Dichiarazione “Stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi” anno 2024.

VISTI:

- il D.lgs n. 1/2018 recante “*Codice della protezione civile*” che all’art. 11 recante “*Funzioni delle Regioni.....omissis.....*” al punto m) prevede che le Regioni attuino lo spegnimento degli incendi boschivi, fatte salve le competenze statali in materia, in conformità a quanto previsto dalla legge 21 novembre 2000, n. 353, e successive modificazioni e dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177;
- la Legge Regionale del 14 dicembre 1993, n. 72 recante “*Disciplina delle attività di protezione civile*” che tra l’altro all’art. 14 prevede: “*È istituita, presso il Servizio regionale di protezione civile, la Sala operativa regionale quale sede tecnica di raccolta notizie, comando, coordinamento, comunicazione e controllo ai fini dell’attività di protezione civile di competenza della Regione*”;
- la L.R. 4 gennaio 2014, n. 3 “*Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della regione Abruzzo*” all’art. 52 che prevede che la Direzione regionale competente in materia di protezione civile ...omissis..., propone all'approvazione della Giunta regionale apposito atto deliberativo di “*Dichiarazione di grave pericolosità per gli incendi boschivi*”, fissando la data di apertura e chiusura della campagna annuale antincendio;

VISTO altresì il documento del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, recante “*Attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2024. Individuazione dei tempi di svolgimento e raccomandazione per un più efficace contrasto agli incendi boschivi e in zone di interfaccia urbano-rurale, nonché ai rischi conseguenti*”;

EVIDENZIATO che in considerazione della estensione e qualità della superficie boscata regionale, della presenza di tre Parchi Nazionali, un Parco Regionale e numerose Riserve naturali, è interesse

primario della Regione Abruzzo attuare tutte le possibili azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi ai fini della conservazione del patrimonio boschivo e paesaggistico regionale;

CONSIDERATO che con L.R. n. 46/2019 è stata istituita l'Agencia Regionale di Protezione Civile della Regione Abruzzo trasferendo alla stessa le competenze connesse allo svolgimento, sul territorio regionale, delle attività di protezione civile di cui all'art.2 del D.Lgs n.1/2018;

CONSIDERATO che l'Agencia Regionale di Protezione Civile, come previsto nell'art.2, comma 3, lett j), della L.R. 46/2019 è competente nelle attività inerenti all'attuazione della Legge 21 novembre 2000, 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi);

CONSIDERATO altresì che la L.R. n. 3/2014 prevede che la Direzione Regionale competente, leggasi ad oggi l'Agencia Regionale di Protezione Civile, propone l'approvazione della "*Dichiarazione di grave pericolosità per gli incendi boschivi*";

RICHIAMATA la L.353/2000, la L.R. n. 3/2014 e la L.R.46/2019;

RITENUTO, ai sensi di tale legge:

- di dichiarare lo "*Stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi*" per il corrente anno 2024 fissando quale data di inizio del periodo di grave pericolosità il giorno 15 giugno 2024 e quella di chiusura il giorno 15 ottobre 2024 sull'intero territorio regionale;
- di fissare quale data di apertura della Campagna antincendio annuale il giorno 8 luglio 2024 e quella di chiusura il giorno 15 settembre 2024 sull'intero territorio regionale, salvo proroghe o anticipi;
- di attivare la Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP) - ai sensi della L.353/2000 e l'art. 52 della L.R. n. 3/2014- nella quale sarà attivo il numero verde 800-861016 e presso cui potranno essere segnalati gratuitamente gli incendi o qualsiasi altro evento;
- di avvalersi, per la operatività della SOUP, anche delle risorse e mezzi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nonché del personale dei Carabinieri Forestali, secondo la convenzione in essere e del personale regionale e delle Organizzazioni di volontariato che operano in regime di convenzione con la Regione Abruzzo;
- di ribadire i contenuti dell'art. 54 della L.R. n. 3/2014 approvando i divieti e le prescrizioni da adottare durante il periodo di massima pericolosità degli incendi contenuti nel documento "*Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi-prescrizioni e divieti nelle zone boscate*" (Allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento);
- di diramare ai sensi dell'art. 55, stessa legge i contenuti delle prescrizioni a tutti i comuni del territorio regionale;

Tanto premesso, sulla scorta di istruttoria svolta da parte dell'Agencia Regionale di Protezione Civile;

ORDINA

per i motivi di cui in premessa che qui s'intendono integralmente riportati:

- **di dichiarare** ai sensi dell'art. 52 della L.R. n. 3/2014 lo "*Stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi*" per il corrente **anno 2024 dal 15 giugno 2024 al 15 ottobre 2024 sull'intero territorio regionale**;
- **di fissare** quale data di apertura della Campagna antincendio annuale il giorno **8 luglio 2024** e quella di chiusura il giorno **15 settembre 2024** sull'intero territorio regionale, salvo proroghe o anticipi;

- **di attivare**, nel periodo di apertura della Campagna antincendio anno 2024, la Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP) ai sensi della L.353/2000, l'art. 52 della L.R. n. 3/2014 e l'art. 8, comma 7, della L.R. 46/2019 nella quale sarà attivo il numero verde 800-861016 presso cui potranno essere segnalati gratuitamente gli incendi o qualsiasi altro evento;
- **di avvalersi** per la operatività della SOUP di risorse e mezzi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nonché dei Carabinieri Forestali, secondo le modalità di cui alle rispettive convenzioni, del personale della Regione Abruzzo e delle Organizzazioni di volontariato che operano in regime di convenzione con la Regione Abruzzo;
- **di approvare** i divieti e le prescrizioni da adottare durante il periodo di massima pericolosità degli incendi contenuti nel documento "*Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi-prescrizioni e divieti nelle zone boscate*" (Allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento) che, ai sensi dell'art. 55 della L.R. n. 3/2014, saranno diramati a tutti i comuni del territorio regionale;
- **di assicurare**, per quanto concerne il personale dell'Agencia regionale di Protezione civile, in attuazione della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12.06.2020 e al fine di garantire l'operatività, per tutto l'arco di vigenza dello stato di grave pericolosità, ivi inclusi i giorni prefestivi e festivi, della Sala Operativa Regionale – Sala Operativa Unificata Permanente (SOR-SOUP) e la presenza di personale regionale di coordinamento sui luoghi di intervento, il riconoscimento del lavoro straordinario. Qualora venga dichiarato lo stato di emergenza regionale si applicheranno le previsioni contrattuali previste dall'art. 40 del CCNL del 22.01.2004;
- **di demandare** all'Agencia Regionale di Protezione Civile ogni utile iniziativa, azione, adozione di atti, connessi al periodo di "*massima pericolosità degli incendi boschivi*" ritenuti necessari per incrementare la tutela del patrimonio ambientale regionale;
- **di disporre** che la presente ordinanza abbia decorrenza immediata e che sia pubblicata sul sito istituzionale dell'Agencia Regionale di Protezione Civile.

La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.

La presente ordinanza sarà pubblicata, altresì, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

PER IL DIRETTORE DELL'AGENZIA REGIONALE

Dott. Mauro Casinghini

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
Dott. Marco Marsilio

REGIONE ABRUZZO
AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
Servizio Emergenze di Protezione Civile

La Regione Abruzzo, con Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 01/APC del giugno 2024 ha dichiarato lo
STATO DI MASSIMA PERICOLOSITA' PER GLI INCENDI BOSCHIVI
dal 15 GIUGNO al 15 OTTOBRE 2024

PRESCRIZIONI E DIVIETI NELLE ZONE BOScate

Durante tale periodo nelle zone boscate, fatte salve le altre norme vigenti in materia, si attuano le seguenti **prescrizioni e divieti**:

- a) È fatto divieto su aree a rischio incendi boschivi di accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o braci, nonché compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio.
- b) È vietato inoltrare autoveicoli dotati di marmitta catalitica oltre il ciglio della strada, sui prati o nei boschi.
- c) Nelle discariche pubbliche o private è fatto obbligo di procedere alla sistematica ricopertura dei rifiuti con materiale inerte; nell'ambito di tali discariche è vietata la combustione dei rifiuti quali metodi di alimentazione degli stessi; eventuali incendi che dovessero insorgere dovranno essere immediatamente spenti dal gestore.
- d) Durante il periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi, gli Enti gestori quale misura atta a evitare il propagarsi di eventuali incendi provvederanno a creare intorno alle zone di discarica dei rifiuti una fascia di almeno 40 metri sgombra da sterpi, erbe secche o altro materiale infiammabile.
- e) Ai sensi dell'art.56 della L.R. n. 3/2014:
 - e1) nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre è in ogni caso vietata l'accensione di fuochi entro il limite di 200 metri dall'estremo margine del bosco; apposite deroghe a tale divieto potranno essere concesse ai sensi dell'art. 56 comma 5 della L.R. n. 3/2014.
 - e2) nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre è vietato gettare dai veicoli in movimento fiammiferi, sigari o sigarette accese o comunque compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi, nei terreni cespugliati e nelle strade e nei sentieri che li attraversano;
 - e3) per l'abbruciamento delle stoppie oltre i 200 metri dal bosco si applicano le disposizioni di cui alle prescrizioni di massima vigenti.
- f) I Comandi militari e di Polizia, nell'esecuzione di esercitazioni, campi e tiri, sono tenuti ad adottare tutte le precauzioni per prevenire gli incendi.
- g) I Sindaci, gli Enti e le Organizzazioni preposti alla protezione della natura, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti a dare prescrizioni e divieti di cui al presente provvedimento la più ampia diffusione.
- h) Le violazioni di cui sopra sono sanzionate ai sensi dell'art. 81 della L.R. n. 3 del 4 gennaio 2014.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
Dott. Marco Marsilio